

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 478039)

LEGGE REGIONALE 01 giugno 2022, n. 13

Disciplina delle attività di protezione civile.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Disposizioni generali****Art. 1****Oggetto.**

1. La presente legge disciplina le funzioni in materia di protezione civile, come definite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", di seguito denominato Codice.
2. Nell'ambito della protezione civile è ricompresa l'attività relativa al contrasto degli incendi boschivi, secondo quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
3. La presente legge definisce, altresì, il modello organizzativo del sistema regionale della protezione civile individuando i soggetti e gli strumenti preposti all'attuazione delle attività di protezione civile in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate.
4. La Regione del Veneto riconosce il valore e l'utilità sociale del volontariato di protezione civile e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia.

CAPO II**Servizio regionale della protezione civile****Art. 2****Struttura e finalità del Servizio regionale della protezione civile.**

1. È istituito il Servizio regionale della protezione civile, di seguito denominato Servizio regionale, che provvede alle attività di protezione civile di cui alla presente legge.
2. Sono componenti del Servizio regionale la Regione, le province, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
3. Sono strutture operative del Servizio regionale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, e le altre aziende regionali, le aziende sanitarie, il volontariato organizzato, iscritto all'Elenco di cui all'articolo 10, gli enti ed istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale.
4. Alle attività del Servizio regionale concorrono, previo accordo:
 - a) gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 13 del Codice, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e nel rispetto del principio

di leale collaborazione e sussidiarietà;

b) gli ordini, i collegi professionali e le rispettive federazioni regionali e ogni altro soggetto pubblico o privato, che svolgano attività nell'ambito della protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di emergenza.

5. Il Servizio regionale persegue, sul territorio regionale, le finalità indicate dall'articolo 1 del Codice.

6. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 5, la Regione attiva strumenti di collaborazione e coordinamento con i soggetti, pubblici e privati, che esercitano nel territorio regionale compiti anche operativi di protezione civile, con la possibilità di acquisire altresì i servizi, le forniture e le attrezzature necessarie.

7. Il Servizio regionale, mediante il coordinamento della Regione e sulla base di apposite intese, partecipa alle iniziative nazionali e internazionali in materia di protezione civile, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

Art. 3

Funzioni e compiti della Regione.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorità territoriale di protezione civile.

2. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2 del Codice:

a) assicura il raccordo istituzionale con gli organi e le strutture statali, operanti a livello provinciale, regionale e centrale, nelle fasi di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza;

b) provvede al coordinamento del volontariato di protezione civile regionale in attività di previsione, prevenzione e soccorso, favorendone l'efficienza attraverso un'adeguata formazione, la partecipazione ad attività di esercitazione e contribuendo alla dotazione di mezzi e attrezzature;

c) promuove e gestisce la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile nei confronti dei volontari, degli amministratori, dei tecnici e nella scuola, anche con attività pratiche di esercizio e addestramento;

d) promuove e favorisce le attività di informazione e di educazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio, sulle norme comportamentali da osservare, sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, al fine di sviluppare la diffusione delle conoscenze e della cultura di protezione civile;

e) favorisce la sensibilizzazione ai fattori di rischio naturali ed antropici e ai pericoli ad essi collegati, ivi compresi gli incendi boschivi e le loro cause;

f) assicura la cooperazione tecnico-operativa, anche mediante l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse disponibili, per lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali;

g) effettua studi, indagini e ricerche finalizzati alle attività di previsione, prevenzione, monitoraggio, soccorso e gestione dell'emergenza, anche mediante convenzioni con università e centri di ricerca;

h) individua, in collaborazione con le province e la Città Metropolitana di Venezia, i poli regionali e le strutture associate di protezione civile di cui all'articolo 7;

i) provvede alla pianificazione e gestione dell'emergenza in raccordo con i prefetti, enti, amministrazioni e rispettive strutture operative a carattere locale, ciascuno conformemente alle proprie competenze istituzionali, per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice;

j) effettua la rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile anche attraverso l'impiego dei dati inviati dalle province, dalla Città Metropolitana di Venezia e dai prefetti;

k) provvede all'attuazione degli interventi urgenti, anche con componenti specializzate del volontariato organizzato, in raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- l) provvede alla predisposizione e attuazione del piano regionale di protezione civile, articolato per tipologie di rischi e predisporre il piano regionale di lotta agli incendi boschivi, assicurando la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione;
- m) provvede all'ordinamento dei propri uffici e all'approntamento, implementazione e adeguamento delle dotazioni, delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, comprese quelle relative all'antincendio boschivo;
- n) provvede all'acquisto di beni e servizi per garantire la funzionalità del Servizio regionale di protezione civile;
- o) promuove lo sviluppo di un sistema informativo condiviso nel Servizio regionale della protezione civile.

3. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale:

- a) della commissione integrata della protezione civile regionale, che opera presso la Presidenza della Giunta regionale, con lo scopo di creare un coordinamento organico e di stretta collaborazione tra tutti gli assessorati, gli enti e le aziende regionali, gli enti locali, le istituzioni private e il mondo del volontariato che intervengono nelle attività di protezione civile esprimendosi, tra l'altro, con funzioni consultive e propositive, sul piano regionale di protezione civile;
- b) della struttura regionale competente in materia di protezione civile, che opera mediante l'esercizio delle funzioni tecniche e amministrative di competenza regionale previste dalla presente legge anche in concorso con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza del Sistema Sanitario Regionale e con tutte le altre strutture regionali investite di funzioni connesse alla protezione civile.

4. La Giunta regionale definisce le funzioni, la costituzione, le competenze e l'organizzazione della commissione integrata della protezione civile regionale e individua, nell'ambito della propria organizzazione, stabilendone le competenze, la struttura di cui alla lettera b) del comma 3 e gli uffici, anche decentrati sul territorio regionale, ad essa afferenti.

Art. 4

Funzioni e compiti delle province e della Città Metropolitana di Venezia.

1. Alle province e alla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di enti di area vasta, sono attribuite, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", le funzioni di protezione civile, da attuare sulla base degli indirizzi e dei programmi della Giunta regionale, relative:

- a) al coordinamento del volontariato di protezione civile provinciale in attività di previsione e prevenzione, favorendone l'efficienza attraverso un'adeguata formazione, la partecipazione ad attività di esercitazione e contribuendo alla dotazione di mezzi ed attrezzature;
- b) alla promozione e gestione della formazione e della diffusione della cultura di protezione civile nei confronti dei volontari, degli amministratori, dei tecnici e nella scuola, anche con attività pratiche di esercizio e addestramento;
- c) alla promozione e gestione delle attività di informazione e di educazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio, sulle norme comportamentali da osservare, sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, al fine di sviluppare la diffusione delle conoscenze e della cultura di protezione civile;
- d) alla predisposizione, adozione ed aggiornamento dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base delle direttive nazionali e degli indirizzi regionali;
- e) alla verifica di conformità dei piani di protezione civile comunali alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali;
- f) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse provinciale, da trasmettere alla Regione;

- g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze;
- h) al supporto, ove possibile, delle strutture comunali e di ambito di protezione civile.

2. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, assicurano la propria attività nelle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del Codice, conformemente alle disposizioni ed alle direttive regionali.

3. Le province e la Città Metropolitana di Venezia partecipano alle strutture associate di protezione civile di cui all'articolo 7 e alla gestione dei poli regionali.

4. Le province e la Città Metropolitana di Venezia possono dotarsi di un gruppo provinciale di volontari per supportare le proprie attività di protezione civile.

Art. 5

Funzioni e compiti dei comuni.

1. I comuni, anche in forma associata, operano in conformità a quanto previsto dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi, sulla base degli indirizzi e delle linee guida regionali. Inoltre, con riferimento agli ambiti di rispettiva competenza, provvedono:

- a) al coordinamento del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito di protezione civile, secondo quanto disciplinato dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3;
- b) alla organizzazione ed attivazione dei presidi territoriali in occasione di emergenze o nella loro previsione;
- c) alla costituzione dei Centri Operativi Comunali (COC) e alla partecipazione al Centro di Coordinamento di Ambito (CCA), qualora costituito, per il coordinamento degli interventi in emergenza, conformemente alle pianificazioni comunale e d'ambito di protezione civile;
- d) a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dalle emergenze;
- e) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse comunale, da trasmettere alla Regione e alla provincia o alla Città Metropolitana di Venezia;
- f) a promuovere e sostenere le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul rispettivo territorio, sulle norme comportamentali da osservare e sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso le attività educative nelle scuole, la comunicazione e le esercitazioni, conformemente ai contenuti del piano comunale.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi, il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, è responsabile:

- a) dell'informazione preventiva ed in emergenza alla popolazione su possibili situazioni di pericolo previste, in atto e sulla loro evoluzione, anche sulla base delle informazioni diramate dal Centro Funzionale Decentrato (CFD) di cui all'articolo 19;
- b) della direzione e del coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e dei relativi interventi necessari, nel rispetto del coordinamento istituzionale con il prefetto e la Regione;
- c) del Centro Operativo Comunale (COC);
- d) della richiesta, qualora non possa fronteggiare la calamità naturale o l'evento con i mezzi a disposizione del comune, sulla base del principio di sussidiarietà, dell'intervento del prefetto e del Presidente della Regione, affinché adottino i provvedimenti di competenza in raccordo con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

3. Ogni comune si dota, in proprio o in forma associata con comuni soggetti ad analoghi scenari di rischio dell'ambito di protezione civile di appartenenza di cui all'articolo 6, di una struttura tecnico-amministrativa e di un gruppo comunale o

sovracomunale di protezione civile o stipula una convenzione con una organizzazione di volontariato di protezione civile.

4. Per garantire l'efficacia delle attività di protezione civile in ambito territoriale regionale, il sindaco designa il responsabile comunale di protezione civile (RCPC), individuato all'interno dell'organico dell'ente o nell'ambito della funzione associata fra più comuni, oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni, che lo supporta nell'esercizio delle competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa vigente. A tale fine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), da acquisirsi secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale del 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", sentita l'Associazione regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), definisce le funzioni del responsabile comunale di protezione civile (RCPC), nonché i titoli e i requisiti e la formazione necessari per il loro svolgimento.

Art. 6 **Ambiti di protezione civile.**

1. Il territorio regionale è suddiviso in ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile, definiti sulla base di analisi delle relazioni esistenti socio-economiche e demografiche, delle tipologie di rischi naturali ed antropici prevalenti, considerando tra l'altro la delimitazione preesistente dei distretti, delle zone di allerta e dei bacini idrografici, delle forme associate dei comuni e l'appartenenza alla medesima provincia e azienda sanitaria.

2. Gli ambiti di protezione civile che comprendono i comuni capoluogo di provincia e la Città di Venezia possono coincidere con i comuni stessi.

3. L'ambito di protezione civile esplica la propria funzione sulla base di una convenzione, secondo uno schema definito dalla Giunta regionale, tra i comuni ad esso appartenenti che specifica il modello organizzativo e le attività da attuare in ordinario e nell'emergenza.

4. L'ambito di protezione civile costituisce l'articolazione territoriale finalizzata a supportare i comuni nelle attività di protezione civile in ordinario e nell'emergenza e ottimizzare le risorse disponibili.

5. Gli ambiti di protezione civile svolgono una funzione di collegamento tra comuni, province e Regione, e possono, tra l'altro:

- a) supportare l'organizzazione degli interventi dei comuni per fronteggiare gli eventi emergenziali nei territori degli altri comuni convenzionati;
- b) monitorare, anche tramite presidi territoriali, le situazioni a rischio nel territorio;
- c) programmare e gestire le risorse strumentali di protezione civile;
- d) impiegare e supportare il volontariato, anche attraverso l'organizzazione di coordinamenti territoriali del volontariato;
- e) effettuare attività esercitative sulla base di scenari che coinvolgano almeno l'ambito interessato, operando con coordinamenti a scala di ambito;
- f) attuare la formazione, conformemente agli indirizzi regionali, rivolta al volontariato, agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali;
- g) attuare iniziative finalizzate alla diffusione della cultura di protezione civile.

6. La Giunta regionale, a seguito di condivisione con le prefetture, le province, la Città Metropolitana di Venezia ed i comuni coinvolti, anche per il tramite di ANCI Veneto, definisce la delimitazione geografica e i criteri organizzativi, a cui i comuni devono attenersi per la redazione della convenzione, degli ambiti di protezione civile.

7. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, la delimitazione geografica degli ambiti di protezione civile ed i relativi criteri organizzativi quale elemento del Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 12.

Art. 7**Poli regionali e strutture associate di protezione civile.**

1. La Giunta regionale individua i poli regionali di protezione civile sulla base della valutazione di fattori logistici, trasportistici, demografici, di ambito e di rischio di protezione civile, partecipa alla loro realizzazione e ne definisce le modalità di gestione. I poli regionali sono costituiti da strutture logistiche e sedi di comando e possono ricomprendere le sedi operative di componenti e di strutture operative di protezione civile e ricoveri di mezzi ed attrezzature e della colonna mobile regionale.
2. Al fine di assicurare con efficacia l'effettivo svolgimento dell'attività di protezione civile ed ottimizzare le risorse dedicate, la Regione, le province e la Città Metropolitana di Venezia possono operare attraverso strutture associate di protezione civile, costituite mediante atti convenzionali, privilegiando e incentivando le specificità e le tipologie di rischio di ogni territorio provinciale.
3. La Giunta regionale favorisce la costituzione in ogni provincia di una struttura associata che esercita le funzioni di protezione civile di competenza della provincia o della Città Metropolitana di Venezia e quelle ulteriori eventualmente attribuite dalla Giunta regionale nell'ambito delle funzioni regionali. Le strutture associate di protezione civile, qualora costituite, provvedono alla gestione dei poli regionali.

CAPO III
Volontariato**Art. 8****Volontariato di protezione civile.**

1. In armonia con i principi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", la Regione del Veneto riconosce e valorizza il ruolo del volontariato di protezione civile, quale struttura operativa del Servizio regionale, e ne disciplina l'organizzazione e l'impiego.
2. Il volontariato di protezione civile si realizza mediante:
 - a) enti del terzo settore, ivi compresi i gruppi di protezione civile comunque articolati sul territorio regionale e costituiti dall'ente territorialmente competente al fine di coadiuvarlo nella propria attività, che esercitano l'attività di protezione civile;
 - b) altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, concorrenti all'esercizio delle attività di protezione civile, tra le quali anche le forme associative degli iscritti ai collegi e agli ordini professionali operanti nell'ambito della protezione civile.
3. I soggetti di cui al comma 2, per operare nel settore della protezione civile, devono essere iscritti nell'apposito Elenco di cui all'articolo 10.
4. I volontari di protezione civile, nell'espletamento delle loro attività, se attivati ai sensi del Codice, assumono il ruolo di incaricati di pubblico servizio.

Art. 9**Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.**

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 8 opera nell'ambito della protezione civile secondo le tipologie di rischio individuate all'articolo 16 del Codice e svolgono i compiti loro assegnati in conformità alla normativa vigente.
2. I gruppi di protezione civile possono essere impiegati, sotto la direzione operativa dell'autorità competente che ne fa richiesta, anche al di fuori del territorio di appartenenza, previa attivazione da parte della Regione.
3. La Giunta regionale può definire specifiche convenzioni con organizzazioni di volontariato che, per dimensione, specialità o giustificati motivi, rivestano carattere strategico per l'intero Servizio regionale o per il supporto alle attività regionali di protezione civile.

4. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 8 concorre alla raccolta dei dati destinati all'implementazione delle informazioni contenute nelle banche dati regionali di protezione civile, alla predisposizione dei piani di protezione civile ed alla loro attuazione.
5. Il volontariato organizzato svolge attività di promozione e sviluppo della cultura della protezione civile, in particolare nelle scuole, attraverso corsi di formazione sostenuti e certificati dalla Regione, secondo programmi formativi definiti dalla medesima.
6. La Giunta regionale stabilisce:
 - a) i requisiti per l'appartenenza dei volontari alle forme di volontariato organizzato di protezione civile;
 - b) le attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento cui i volontari sono tenuti a partecipare, anche con riferimento alle singole specializzazioni;
 - c) i colori, la foggia e le caratteristiche delle uniformi;
 - d) le specializzazioni e le qualifiche di appartenenza dei volontari che consentano di individuare coloro che possano operare attivamente negli scenari delle emergenze, definendo anche i segni distintivi da applicare alle uniformi in modo da renderne immediata la loro individuazione;
 - e) le modalità per l'effettuazione del controllo e della sorveglianza sanitaria dei volontari impiegati, con riferimento alle specifiche attività da svolgere, assicurata dal sistema sanitario regionale nel rispetto della normativa vigente;
 - f) gli indirizzi per il rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche nell'espletamento dell'attività di protezione civile;
 - g) le modalità di attivazione, impiego e intervento dei volontari nelle attività di protezione civile;
 - h) i requisiti tecnici e la formazione dei volontari con elevata qualificazione di cui all'articolo 22, comma 6.
7. La Giunta regionale promuove la partecipazione al volontariato organizzato dei giovani definendo i criteri di accesso e di impiego.

Art. 10

Elenco territoriale del volontariato di protezione civile.

1. È istituito l'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione del Veneto, di seguito denominato Elenco, articolato per tipologia organizzativa e in conformità a quanto previsto dalle direttive nazionali.
2. L'Elenco sostituisce l'Albo di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile"; le organizzazioni di volontariato già iscritte a tale Albo sono iscritte d'ufficio all'Elenco previa verifica della permanenza dei requisiti.
3. L'iscrizione all'Elenco costituisce il presupposto necessario per l'impiego del volontariato organizzato da parte della Regione e degli enti locali, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice.
4. Le condizioni, le modalità per l'iscrizione, la permanenza e la cancellazione dall'Elenco delle varie forme di volontariato organizzato, nonché l'articolazione in tipologia organizzativa, sono disciplinate dalla Giunta regionale.

Art. 11

Consulta regionale, Consulta provinciale e Consulta della Città Metropolitana di Venezia delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

1. Sono istituite la Consulta regionale, le Consulte provinciali e la Consulta della Città Metropolitana di Venezia del volontariato organizzato di protezione civile iscritto all'Elenco, quali forme di partecipazione democratica di confronto, di valutazione, di rappresentanza e di collegamento del volontariato organizzato di protezione civile presente sul territorio con le amministrazioni.

2. La Giunta regionale disciplina la costituzione delle Consulte, le modalità di nomina dei membri, la durata in carica degli stessi e i contenuti minimi del regolamento di funzionamento e le modalità di rimborso delle spese dei componenti nei limiti di cui all'articolo 40 del Codice. La partecipazione alle sedute delle Consulte è gratuita.
3. La Consulta regionale provvede alla elezione dei rappresentanti regionali nella Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile previsti dall'articolo 42 del Codice.
4. Le Consulte redigono i propri regolamenti interni entro centottanta giorni dall'insediamento. Il regolamento della Consulta regionale è approvato dalla Giunta regionale. I regolamenti delle Consulte provinciali e della Consulta della Città Metropolitana di Venezia sono approvati dal direttore della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

CAPO IV **Pianificazione**

Art. 12 **Piano regionale di protezione civile.**

1. Il Servizio regionale opera nelle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione delle emergenze e di superamento delle stesse in attuazione del Piano regionale di protezione civile, di seguito denominato Piano regionale, i cui contenuti sono definiti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri prevista ai sensi degli articoli 15 e 18 del Codice.
2. Il Piano regionale individua, tra l'altro, l'organizzazione della struttura regionale competente in materia di protezione civile e per ogni scenario di rischio, le competenze tecnico-operative, le azioni, le attività coordinate, le modalità di concorso delle diverse strutture regionali, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti, per affrontare e fronteggiare un evento emergenziale di protezione civile, atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento dell'emergenza.
3. Nel Piano regionale sono definiti gli strumenti per garantire il coordinamento delle attività del Servizio regionale e il supporto agli enti locali e per assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi emergenziali.
4. Il Piano regionale è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e approvato dal Consiglio regionale, sentito il CAL. La Giunta regionale garantisce la partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, del Codice.
5. Il Piano regionale può essere redatto per stralci funzionali riferiti a specifici rischi ed è aggiornato con la medesima procedura di cui al comma 4 con cadenza almeno triennale o, comunque, su proposta della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Piano regionale gli adeguamenti tecnici di dettaglio che non incidono sui principi fondamentali dello stesso, qualora si rendano necessari. I protocolli operativi per la gestione di specifici scenari locali in cui è prevista anche l'azione regionale, sono approvati dalla Giunta regionale ed allegati al Piano regionale. I piani di prevenzione per la individuazione delle opere di mitigazione dei rischi approvati dalla Giunta regionale, costituiscono parti integranti del Piano regionale.
6. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e gli altri piani di settore di competenza regionale devono essere coordinati con il Piano regionale.

Art. 13 **Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.**

1. In conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e al decreto ministeriale 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", la Giunta regionale adotta il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e lo trasmette al Consiglio regionale per la successiva approvazione. Tale piano:
 - a) individua le aree e i periodi a rischio di incendio boschivo;
 - b) definisce le azioni vietate che possano, anche solo potenzialmente, determinare l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi individuati;

- c) stabilisce rispetto alle azioni di cui alla lettera b), le eventuali fattispecie derogatorie da autorizzarsi, anche con prescrizioni, e i presupposti per le medesime;
- d) stabilisce l'accesso ai sistemi di previsione per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e favorisce lo sviluppo di bollettini regionali sull'innesco e propagazione degli incendi;
- e) definisce le aree operative di intervento, ivi compresa la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti, delle attrezzature operative e delle risorse umane;
- f) individua le attività informative rivolte alla popolazione, in merito alle cause che determinano gli incendi e alle norme comportamentali da rispettare;
- g) specifica i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 individuando, nel contempo, il personale regionale che concorre alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni;
- h) stabilisce direttive per la organizzazione del servizio di sorveglianza e di spegnimento;
- i) individua gli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- l) definisce le funzioni e le modalità di impiego per le attività di antincendio boschivo dei Centri Operativi Polifunzionali (COP), strutture logistiche di supporto operativo per le attività sul territorio.

2. Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è parte integrante del Piano regionale di protezione civile ed è aggiornato con la medesima procedura di cui al comma 1, con cadenza annuale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al piano gli adeguamenti a sopravvenute normative nazionali ed europee, nonché adeguamenti tecnici di dettaglio che non incidono sui principi fondamentali dello stesso, qualora si rendano necessari.

Art. 14

Piani di protezione civile locali.

1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile delle province, della Città Metropolitana di Venezia, degli ambiti di protezione civile e dei comuni, anche in forma associata, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice.
2. Le province e la Città Metropolitana di Venezia provvedono alla elaborazione della pianificazione di protezione civile provinciale e della Città Metropolitana di Venezia in raccordo con la prefettura, garantendo la partecipazione dei cittadini, secondo i contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e gli indirizzi per la pianificazione approvati dalla Giunta regionale.
3. I piani di cui al comma 2 sono adottati dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia e sono approvati, previa verifica di conformità, dalla Giunta regionale.
4. I piani sono aggiornati con la medesima procedura di cui ai commi 2 e 3 con cadenza almeno triennale.
5. Le province e la Città Metropolitana di Venezia provvedono alla elaborazione della pianificazione di protezione civile d'ambito in raccordo con le prefetture e i comuni appartenenti all'ambito di protezione civile, garantendo la partecipazione dei cittadini, secondo i contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e gli indirizzi per la pianificazione approvati dalla Giunta regionale.
6. I piani di cui al comma 5 sono adottati dalla provincia e dalla Città Metropolitana di Venezia e sono approvati, previa verifica di conformità, dalla Giunta regionale e formalmente recepiti dai comuni appartenenti all'ambito di protezione civile.
7. I piani sono aggiornati con la medesima procedura di cui ai commi 5 e 6 con cadenza almeno triennale.
8. I comuni, anche in forma associata, redigono ed approvano i piani di protezione civile comunali o intercomunali nel rispetto della normativa vigente, sulla base di contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 15 e 18 del Codice e degli indirizzi regionali e li trasmettono al prefetto, alla provincia o alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione. La Giunta regionale definisce le modalità di accertamento e verifica di conformità dei piani alla normativa vigente e agli indirizzi regionali. La struttura regionale competente in materia di protezione civile, la provincia e la

Città Metropolitana di Venezia possono fornire, ove richiesto, il supporto tecnico agli uffici comunali per la redazione dei piani.

9. Al fine di assicurare la formazione, l'adeguamento e l'aggiornamento dei piani locali di protezione civile di cui al comma 8, la Giunta regionale può erogare ai comuni singoli o associati appositi contributi, sulla base di criteri e modalità dalla stessa stabiliti, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali ne può prescindere. I contributi sono assegnati prioritariamente per la formazione di piani comunali ed intercomunali.

10. La pianificazione comunale, provinciale e della Città Metropolitana di Venezia è coordinata e coerente con i piani di cui al presente articolo.

CAPO V

Emergenza regionale

Art. 15

Stato di emergenza regionale.

1. Al verificarsi o nell'imminenza di eventi emergenziali che per natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti, i sindaci dei comuni interessati informano immediatamente il prefetto e il Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, anche su richiesta dei comuni, delle province interessate o della Città Metropolitana di Venezia, può dichiarare lo stato di emergenza regionale, definendone durata ed estensione territoriale.

3. A seguito della dichiarazione di cui al comma 2 e nella vigenza della stessa, ovvero anche prima della dichiarazione, qualora l'eccezionalità della situazione emergenziale lo richieda in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, il Presidente della Giunta regionale, ferme restando le competenze del prefetto e coordinandosi con lo stesso:

a) assume il coordinamento istituzionale delle attività dirette a superare lo stato di emergenza, stabilisce specifiche direttive operative da porre in essere e quantifica l'ammontare delle risorse finanziarie e strumentali necessarie;

b) dispone la realizzazione di tutti gli interventi necessari di competenza regionale, anche tramite l'emanazione di ordinanze motivate e anche in deroga alla normativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, salve le attribuzioni spettanti ai sindaci e alle altre autorità di protezione civile;

c) qualora la situazione lo richieda, convoca l'Unità di Crisi Regionale di cui all'articolo 16, al fine di individuare un piano d'azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto e il superamento dell'emergenza, nonché per assicurare la mitigazione del rischio.

4. Qualora per fronteggiare l'evento emergenziale si rendano necessari mezzi e poteri straordinari, il Presidente della Giunta regionale, in coordinamento con gli organi statali di protezione civile, assume le iniziative necessarie al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile o dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

5. Il personale delle strutture regionali, degli enti e aziende regionali e del servizio sanitario regionale che opera in emergenza di protezione civile svolge attività istituzionale della Regione, degli enti e delle aziende stesse.

Art. 16

Unità di Crisi Regionale (UCR).

1. Al fine di coordinare le operazioni di soccorso e gli interventi delle componenti e delle strutture operative sul territorio regionale, in caso di eventi emergenziali o nella loro imminenza, il Presidente della Giunta regionale può attivare l'Unità di Crisi Regionale (UCR).

2. L'UCR è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Possono fare parte dell'UCR i rappresentanti delle strutture appartenenti al Servizio regionale e al Servizio nazionale della protezione civile coinvolti nella gestione dell'emergenza.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento dell'UCR e la sua organizzazione.

Art. 17

Organi di protezione civile.

1. Presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, opera il Centro Operativo Regionale (COR) quale struttura tecnica preposta al coordinamento delle attività regionali di previsione, allertamento e gestione dell'emergenza.
2. Il COR:
 - a) costituisce nodo di raccolta delle informazioni e degli elementi utili forniti dal Servizio regionale ai fini della conoscenza dell'evento per consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel territorio;
 - b) include il centro operativo regionale per l'attività di lotta agli incendi boschivi;
 - c) predispone gruppi tecnici preposti alla gestione delle operazioni di soccorso in fase di emergenza e a supporto ai comuni;
 - d) in caso di emergenza, opera in supporto all'UCR e dà attuazione alle indicazioni da essa definite.
3. Il COR si avvale:
 - a) della Sala Situazioni Veneto (SSV) di cui all'articolo 18;
 - b) del Centro Funzionale Decentrato (CFD) di cui all'articolo 19;
 - c) della Sala Operativa Regionale (SOR) e delle sale operative decentrate (SOD) di cui all'articolo 20.

Art. 18

Sala Situazioni Veneto (SSV).

1. Al fine di monitorare la situazione nel territorio regionale in relazione ad eventi potenzialmente emergenziali e consentire l'immediata attivazione del Servizio regionale, è istituita presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile la Sala Situazioni Veneto (SSV).
2. La SSV è una struttura interforze in cui può operare personale delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile con compiti di individuazione e monitoraggio e valutazione degli eventi sul territorio regionale e di raccordo e relazione tra i diversi soggetti. La Giunta regionale definisce le modalità di partecipazione dei soggetti coinvolti e approva il regolamento per il funzionamento.

Art. 19

Centro Funzionale Decentrato (CFD).

1. Il Centro Funzionale Decentrato (CFD), in conformità a quanto indicato dall'articolo 17 del Codice, è strumento fondamentale del sistema di allerta della Regione del Veneto, per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio e svolge funzioni di centro di controllo continuativo del territorio regionale attraverso la rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza meteorologica ed idrologica.
2. Presso il CFD operano la struttura regionale competente in materia di protezione civile, la struttura tecnica regionale competente per gli aspetti idraulici ed idrogeologici e l'ARPAV, in qualità di azienda regionale che opera nei campi della meteorologia, idrografia, idrologia e nivologia.
3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti di ricerca o centri di competenza finalizzate a specifici ambiti di attività del CFD.

Art. 20**Sala Operativa Regionale (SOR) e sale operative decentrate di livello provinciale (SOD).**

1. La Sala Operativa Regionale (SOR) è luogo di collegamento funzionale del Servizio regionale che:
 - a) interviene nelle fasi di preallarme, allarme ed emergenza, anche in materia di antincendio boschivo, secondo specifici protocolli operativi approvati dalla Giunta regionale;
 - b) organizza le attività di supporto al territorio in caso di emergenze;
 - c) cura la comunicazione preventiva e in emergenza.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con le province e la Città Metropolitana di Venezia, organizza sale operative decentrate di livello provinciale (SOD) finalizzate alla gestione delle emergenze nei territori interessati dagli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice.

Art. 21**Colonna mobile regionale.**

1. La Giunta regionale costituisce la propria dotazione permanente di attrezzature e mezzi di soccorso, nonché la colonna mobile regionale di protezione civile, al fine di fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 7 del Codice.
2. La colonna mobile regionale di protezione civile è struttura operativa e modulare, intercambiabile con le altre colonne mobili regionali e statali, in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale.
3. La colonna mobile regionale di protezione civile è articolata in moduli provinciali e il suo impiego è disposto dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione del Dipartimento nazionale della protezione civile, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
4. La colonna mobile regionale è costituita da funzionari pubblici, che ne assumono il coordinamento, e da volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato iscritto all'Elenco.
5. La Giunta regionale può stipulare specifica convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'eventuale supporto logistico e funzionale per la gestione della colonna mobile regionale.
6. La custodia, la gestione, la manutenzione, l'allestimento e il rimessaggio della dotazione, nonché la costituzione e l'organizzazione della colonna mobile sono regolamentati dalla Giunta regionale.

CAPO VI**Formazione****Art. 22****Formazione in materia di protezione civile.**

1. La Giunta regionale, anche con la collaborazione delle province, della Città Metropolitana di Venezia e degli ambiti di protezione civile, promuove, programma, effettua, coordina e accredita corsi di base e specialistici per la formazione, l'addestramento e il periodico aggiornamento di tutti i soggetti che, a vario titolo, fanno parte del Servizio regionale.
2. Al fine di garantire l'omogeneità della formazione del Servizio regionale, i corsi effettuati dalle componenti e dalle strutture operative devono essere preventivamente riconosciuti dalla Regione secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. Per le attività di cui al comma 1, possono essere impiegati personale regionale, personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, docenti universitari o altri esperti nelle materie di insegnamento, nonché personale appartenente al volontariato organizzato iscritto all'Elenco, oltre ai soggetti fornitori di servizi formativi.
4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento dei formatori, dei corsi attuati anche da altri soggetti e degli attestati rilasciati anche in ambito lavorativo nonché per il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice

per i formatori appartenenti al volontariato organizzato iscritto all'Elenco.

5. La Giunta regionale individua per il responsabile della protezione civile di cui all'articolo 5, comma 4, uno specifico percorso formativo.

6. Al fine di garantire una migliore efficienza operativa del Servizio regionale, la Giunta regionale favorisce e incentiva la formazione di volontari di elevata qualificazione, individuando specifici requisiti per il loro riconoscimento e definendo i contesti operativi e le possibili attività di impiego. Tali volontari sono coordinati dal responsabile della struttura regionale competente in materia di protezione civile e, ove necessario, sono posti a disposizione degli enti in occasione di eventi emergenziali.

CAPO VII

Lotta agli incendi boschivi

Art. 23

Attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. La Giunta regionale promuove e attua, sia direttamente che in coordinamento con gli altri enti competenti, le iniziative per la protezione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea dal fenomeno degli incendi boschivi, mediante la realizzazione delle iniziative e l'esecuzione degli interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 13.

2. Ai fini delle attività di tutela del territorio, di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la Giunta regionale è autorizzata a reperire i dispositivi, le attrezzature, i mezzi, anche aerei, per la prevenzione, la ricognizione e l'estinzione degli incendi boschivi nonché per gli altri interventi nel settore della protezione civile, in conformità alla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di previsione, provvede alla definizione dell'indice di pericolo di incendi boschivi e all'attuazione delle conseguenti misure necessarie a contrastare il pericolo stesso. A tale fine stabilisce i periodi di maggiore pericolosità d'incendio, informandone gli enti ed uffici interessati. Nei suddetti periodi sono vietate in tutti i terreni boscati, nei cespugli, nella vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri dai boschi, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio.

4. La Giunta regionale assicura l'aggiornamento della banca dati statistica sul fenomeno degli incendi boschivi e provvede alla comunicazione ai comuni dei dati e delle informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

5. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi sono assicurati, in applicazione del Piano di cui all'articolo 13, da squadre della Regione o di agenzie regionali e da squadre specializzate di volontari appartenenti al volontariato organizzato iscritto all'Elenco e convenzionate con la Regione per lo svolgimento di tali attività.

6. In attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 la struttura regionale competente in materia di protezione civile, attraverso la SOR di cui all'articolo 20, garantisce il coordinamento delle attività regionali di antincendio boschivo con quelle statali.

7. Gli enti che provvedono alla realizzazione o alla straordinaria manutenzione degli acquedotti adiacenti ad aree boscate devono installare opportune prese d'acqua uniformate a quelle in uso nei mezzi impiegati dalle squadre di cui al comma 5 e dai vigili del fuoco, al fine dell'approvvigionamento idrico dei mezzi antincendio.

8. Al fine di assicurare il supporto operativo e formativo alle attività di antincendio boschivo la struttura regionale competente in materia di protezione civile può avvalersi dei COP con le modalità di impiego individuate nel Piano di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l).

9. La Regione riconosce il volontariato organizzato di protezione civile con specializzazione in antincendio boschivo, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

10. I volontari di antincendio boschivo che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi, in conformità alla normativa vigente:

- a) sono dotati di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica;
- b) indossano appositi dispositivi di protezione individuale;

- c) sono assicurati dall'organizzazione di appartenenza contro gli infortuni in ogni fase di intervento;
- d) hanno un'età superiore a diciotto anni.

CAPO VIII **Interventi di sostegno**

Art. 24

Interventi per il potenziamento del Servizio regionale di protezione civile.

1. Al fine dare attuazione al Piano regionale, nonché di sviluppare e mantenere in efficienza il Servizio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26 per il volontariato organizzato iscritto all'Elenco, la Giunta regionale istituisce un fondo iscritto nel bilancio regionale e, nei limiti della disponibilità di bilancio, è autorizzata a:
 - a) erogare contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi e per la realizzazione, la ristrutturazione, l'acquisto e l'allestimento di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;
 - b) erogare contributi per la copertura delle spese di funzionamento dei soggetti del Servizio regionale;
 - c) erogare contributi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile;
 - d) cedere in uso a titolo gratuito o in comodato beni appartenenti al patrimonio della Regione.
2. La Giunta regionale può concedere i benefici previsti al comma 1, oltre che alle componenti ed alle strutture operative del Servizio regionale, anche ai soggetti concorrenti di cui all'articolo 2, comma 4, previa specifica convenzione.
3. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e per la presentazione delle relative domande, tenendo conto anche dell'estensione territoriale, della popolazione residente, e dei rischi del territorio.
4. La Regione assicura alle proprie strutture adeguate risorse finanziarie per l'acquisizione, la manutenzione e l'impiego di idonei dispositivi, mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività di protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi.

Art. 25

Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita.

1. Allo scopo di favorire il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi, la Giunta regionale, in presenza di dichiarazione di stato di emergenza regionale o nazionale, previo utilizzo delle risorse disponibili nel Fondo regionale previsto all'articolo 45 del Codice, qualora finanziato, può stanziare appositi fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio ed eventualmente in anticipazione di trasferimenti dello Stato. Tali risorse sono impiegate per la rimozione del pericolo e la prevenzione del rischio, per il ripristino in condizioni di sicurezza delle strutture e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e per altre esigenze connesse all'assistenza alla popolazione ed al superamento dell'emergenza.
2. Per supportare gli enti locali nella gestione amministrativa delle situazioni di cui al comma 1, possono essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dagli enti locali stessi i soggetti individuati all'interno di un apposito elenco regionale in cui sono ricompresi dipendenti pubblici di adeguata professionalità. L'elenco è predisposto dalla Giunta regionale.
3. Oltre a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti della disponibilità di bilancio, a erogare contributi a favore della popolazione e delle attività produttive che siano state gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi.
4. Per gli interventi di somma urgenza di competenza degli enti locali, la Giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, può concedere contributi in conto capitale.
5. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo e per la presentazione delle relative domande.
6. Il Presidente della Giunta regionale, per supportare l'azione regionale a fronteggiare le emergenze, può autorizzare l'apertura di conti correnti di solidarietà per la raccolta di fondi tramite donazioni.

7. La Giunta regionale definisce i criteri per l'impiego e l'assegnazione dei fondi di cui al comma 6 e per la destinazione di eventuali beni donati.

Art. 26

Interventi a favore del volontariato di protezione civile.

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, può disporre a favore del volontariato organizzato di cui all'Elenco contribuiti e finanziamenti, anche in concorso con altri enti, per:

- a) gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ai relativi provvedimenti attuativi in materia di sicurezza dei volontari di protezione civile;
- b) l'acquisizione, la manutenzione e la gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alle organizzazioni stesse, nonché la realizzazione, l'acquisto, l'allestimento e la ristrutturazione di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;
- c) la formazione e la preparazione tecnica degli aderenti, anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati da altri enti;
- d) il rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi e attività di protezione civile, purché preventivamente autorizzati dalla Regione ed in conformità all'articolo 40 del Codice;
- e) la copertura delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese assicurative per lo svolgimento di attività di protezione civile e per la responsabilità civile verso terzi.

2. A decorrere dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle associazioni di volontariato iscritte all'Elenco, in misura corrispondente all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) versata nell'anno precedente, per la quota parte riconducibile alle sole attività di protezione civile; la Giunta regionale stabilisce le relative modalità attuative ai fini della concessione ed erogazione del contributo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 in conformità alla disciplina statale vigente, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli destinati esclusivamente ad attività di protezione civile:

- a) di proprietà del volontariato organizzato iscritto all'Elenco ed utilizzate esclusivamente per attività di protezione civile;
- b) di proprietà degli enti locali, assegnati in via esclusiva al volontariato organizzato iscritto all'Elenco ed utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile.

La Giunta regionale definisce modalità di attuazione del presente comma per semplificare la procedura di esenzione.

4. La Regione, qualora ne ricorrano le condizioni, concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie e i benefici ad essi spettanti ai sensi degli articoli 39 e 40 del Codice, purché preventivamente attivati dalla medesima. I predetti benefici possono essere riconosciuti anche in caso di supporto all'attività ordinaria o straordinaria della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 27

Interventi a favore della lotta contro gli incendi boschivi.

1. La Giunta regionale contribuisce, nei casi previsti dalla legge e nei limiti degli specifici stanziamenti di bilancio, agli interventi volti alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi boschivi, nonché alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco in conformità ai principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 e agli strumenti individuati nel piano di cui all'articolo 13, comma 1, lettera i).

2. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a concedere contributi destinati al volontariato organizzato di antincendio boschivo iscritto all'Elenco per l'acquisto di mezzi, attrezzature e forniture, nonché rimborsi per le spese di funzionamento.

CAPO IX**Disposizioni transitorie e finali****Art. 28****Benemerenze.**

1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da definire con apposito provvedimento, riconoscimenti per i cittadini e le organizzazioni che si sono distinti in modo straordinario nell'ambito delle attività di protezione civile.

Art. 29**Logo della protezione civile regionale.**

1. La Giunta regionale individua il logo identificativo della protezione civile della Regione del Veneto, definendone le modalità per l'utilizzo.

Art. 30**Disposizioni attuative e transitorie.**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa.

2. Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate.

Art. 31**Clausola valutativa.**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge; a tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale, entro il 31 marzo, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che descrive e documenta le iniziative, le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle attività di protezione civile, anche con riferimento ai volontari, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.

Art. 32**Abrogazioni.**

1. È abrogata la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".

2. Sono, altresì, abrogate le leggi e le disposizioni regionali di modifica e integrazione della legge regionale di cui al comma 1, di seguito elencate:

a) l'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)";

b) la legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 "Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile";

- c) l'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001";
- d) l'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente";
- e) l'articolo 15 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
- f) l'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

3. Sono inoltre abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:

- a) la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi";
- b) l'articolo 90 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017";
- c) la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 "Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone";
- d) la legge regionale 19 gennaio 2016, n. 2 "Modifica della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 "Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone"";
- e) la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali";
- f) gli articoli 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 del Capo VIII del Titolo III, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- g) l'articolo 5 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 "Disposizioni in materia di tributi regionali", a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- h) l'articolo 25 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";
- i) l'articolo 62 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Art. 33 **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.430.350,74 per l'esercizio 2022, euro 738.327,01 per l'esercizio 2023 ed euro 825.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" la cui disponibilità viene incrementata di euro 579.696,00 nell'esercizio 2022, di euro 738.327,01 nell'esercizio 2023 e di euro 825.000,00 nell'esercizio 2024 riducendo contestualmente:

- a) di euro 429.696,00 nell'esercizio 2022, di euro 488.327,01 nell'esercizio 2023 e di euro 575.000,00 nell'esercizio 2024, le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi, naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024;
- b) di euro 150.000,00 nell'esercizio 2022, le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024;

c) di euro 250.000,00 in ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 710.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 giugno 2022

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

CAPO II - Servizio regionale della protezione civile

Art. 2 - Struttura e finalità del Servizio regionale della protezione civile.

Art. 3 - Funzioni e compiti della Regione.

Art. 4 - Funzioni e compiti delle province e della Città Metropolitana di Venezia.

Art. 5 - Funzioni e compiti dei comuni.

Art. 6 - Ambiti di protezione civile.

Art. 7 - Poli regionali e strutture associate di protezione civile.

CAPO III - Volontariato

Art. 8 - Volontariato di protezione civile.

Art. 9 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.

Art. 10 - Elenco territoriale del volontariato di protezione civile.

Art. 11 - Consulta regionale, Consulta provinciale e Consulta della Città Metropolitana di Venezia delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

CAPO IV - Pianificazione

Art. 12 - Piano regionale di protezione civile.

Art. 13 - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 14 - Piani di protezione civile locali.

CAPO V - Emergenza regionale

Art. 15 - Stato di emergenza regionale.

Art. 16 - Unità di Crisi Regionale (UCR).

Art. 17 - Organi di protezione civile.

Art. 18 - Sala Situazioni Veneto (SSV).

Art. 19 - Centro Funzionale Decentrato (CFD).

Art. 20 - Sala Operativa Regionale (SOR) e sale operative decentrate di livello provinciale (SOD).

Art. 21 - Colonna mobile regionale.

CAPO VI - Formazione

Art. 22 - Formazione in materia di protezione civile.

CAPO VII - Lotta agli incendi boschivi

Art. 23 - Attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

CAPO VIII - Interventi di sostegno

Art. 24 - Interventi per il potenziamento del Servizio regionale di protezione civile.

Art. 25 - Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita.

Art. 26 - Interventi a favore del volontariato di protezione civile.

Art. 27 - Interventi a favore della lotta contro gli incendi boschivi.

CAPO IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 - Benemerenze.

Art. 29 - Logo della protezione civile regionale.

Art. 30 - Disposizioni attuative e transitorie.

Art. 31 - Clausola valutativa.

Art. 32 - Abrogazioni.

Art. 33 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 1 giugno 2022, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianpaolo Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 aprile 2021, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 aprile 2022, dove ha acquisito il n. 54 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 maggio 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 maggio 2022, n. 13.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione Veneto con la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” ha legiferato in materia di protezione civile.

Con l'approvazione della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, la Regione del Veneto si è dotata, poi, di una normativa specifica per l'antincendio boschivo, normativa che è a livello statale è stata ridefinita, successivamente, con la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.

Negli anni successivi, a seguito della necessità di adeguare la normativa alle nuove esigenze, ma anche alla continua evoluzione della normativa nazionale, il Consiglio Regionale ha approvato alcune leggi che ne hanno modificato il testo originario della legge regionale n. 58 del 1984. Tra esse va certamente ricordata la legge regionale 16 aprile 1998, n. 17 “Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58” che ha apportato modifiche in conseguenza alla notevole attività del legislatore nazionale avvenuta nel periodo intercorrente.

Infatti, oltre alla rilevante riforma avvenuta nel settore della pubblica amministrazione, lo Stato, con la promulgazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, si è dotato di una nuova legge fondamentale di settore.

Una successiva rivisitazione della legislazione di settore è avvenuta con l'approvazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e della conseguente legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” che hanno ridisegnato le competenze assegnate alle varie istituzioni.

Di rilevante importanza sono le conseguenze della riforma del titolo V della Costituzione approvata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che nella riscrittura dell'articolo 117 stabilisce che la protezione civile rientra tra le materie di legislazione concorrente, per cui “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

Negli ultimi anni sono state apportate ulteriori modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare con il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, volte a ricondurre l'operatività della protezione civile al nucleo originario delle competenze attribuite.

Nell'ambito della protezione civile una ulteriore innovazione è avvenuta a seguito dell'approvazione la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e della successiva legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”. In base a tali norme le funzioni relative alla protezione civile, non rientrano tra le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 attribuite alle province. La Regione Veneto, all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2015, n. 19 ha stabilito che le funzioni non fondamentali continuano ad essere svolte dalle amministrazioni provinciali e con successiva legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ha ribadito all'articolo 1 che “sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile”.

Infine, con l'approvazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” e le successive modifiche apportate con il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, lo Stato ha definito in modo organico le nuove disposizioni nell'ambito della protezione civile, recependo la modifica costituzionale precedentemente intervenuta e individuando le componenti e le autorità

di protezione civile quali elementi fondamentali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, l'articolo 11 individua le funzioni delle Regioni, demandando alle stesse, nell'esercizio delle potestà legislative ed amministrative, la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori.

Come si evince, l'evoluzione normativa negli ultimi trent'anni è stata estremamente profonda ed importante. A fianco delle modifiche legislative, infatti, sono intervenuti numerosi decreti e direttive che hanno definito nel dettaglio un sistema di protezione civile profondamente mutato rispetto a quanto era stato previsto inizialmente anche attribuendo alle regioni funzioni precedentemente non previste (per es. il sistema regionale di allertamento svolto nell'ambito del Centro Funzionale Decentrato in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004).

Va rilevato, inoltre, che è cresciuto e maturato in modo rilevante il volontariato di protezione civile fino a costituire una componente fondamentale dell'intero sistema di protezione civile non solo nell'emergenza ma anche nella gestione delle attività di prevenzione, prevenzione e monitoraggio.

Da quanto sopra evidenziato, risulta pertanto necessario procedere alla revisione dell'attuale legislazione regionale in modo da adeguarla alle nuove normative statali e regionali e renderla maggiormente aderente alla realtà ed ai bisogni del territorio.

In tal senso è stato predisposto dalla Giunta regionale il disegno di legge, depistato in Consiglio regionale dove ha assunto il n. 54 dei progetti di legge dell'attuale legislatore e che tende a definire in modo adeguato il Servizio Regionale di Protezione Civile quale sistema che integra tra loro le funzioni e le competenze dei soggetti, adeguatamente organizzati, che operano nel territorio.

In tale ambito è ricompreso anche il sistema che opera nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, quale parte integrante del sistema di protezione civile: a tal proposito, è opportuno segnalare che l'articolo 16 del Codice della protezione civile definisce gli incendi boschivi quale rischio di protezione civile.

Il testo è composto da 33 articoli suddivisi in 9 Capi di seguito descritti nei loro contenuti fondamentali.

Capo I - Disposizioni generali

L'articolo 1 definisce i contenuti del progetto di legge richiamando le funzioni della Protezione Civile come individuate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile". Richiama inoltre le attività di antincendio boschivo quali attività rientranti nell'ambito della Protezione Civile.

Capo II - Servizio regionale della protezione civile

Nel Capo II vengono definite e trattate le principali strutture pubbliche che operano nel Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile individuandone le competenze.

L'articolo 2 istituisce il Servizio regionale della protezione civile definendo le componenti, le strutture operative ed i soggetti concorrenti. Il Servizio regionale costituisce sostanzialmente lo strumento che, coordinandosi con le amministrazioni decentrate dello Stato e le sue strutture operative, opera nel territorio regionale nell'ambito della Protezione Civile provvedendo alla previsione, alla prevenzione, alla gestione dei vari tipi di emergenza e alla gestione post emergenziale.

L'articolo 3 definisce in dettaglio le competenze della Regione confermando l'attribuzione al Presidente della Giunta regionale la funzione di autorità di protezione civile. Riassume le principali funzioni assegnate alla Regione e individua gli organismi e le strutture regionali di cui essa si avvale demandandone la loro definizione completa ad apposito provvedimento della Giunta regionale.

L'articolo 4 attribuisce alle province ed alla Città Metropolitana di Venezia funzioni di protezione civile prevalentemente negli ambiti della previsione e della prevenzione anche in supporto ai comuni.

Con l'articolo 5 vengono meglio dettagliate le competenze dei comuni e dei sindaci nell'ambito della previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e comunicazione. Viene stabilito l'obbligo della dotazione di una struttura tecnico amministrativa, di un gruppo di protezione civile o, in sua assenza, dell'obbligo di convenzione con una organizzazione di volontariato. Rilevante è l'introduzione della figura del responsabile di protezione civile che supporta il sindaco nell'esercizio delle proprie competenze nell'ambito della protezione civile.

L'articolo 6 introduce gli Ambiti di protezione civile costituiti da comuni aggregati mediante atto convenzionale. Vengono definiti i criteri di individuazione delle perimetrazioni degli ambiti e stabilite le funzioni ad essi afferenti.

A livello provinciale è prevista la costituzione di poli regionali, come definiti dall'articolo 7, che ricomprendono strutture logistiche per il deposito dei materiali e dei mezzi oltre che strutture di comando. Inoltre, nel medesimo articolo vengono definite le strutture associate costituite mediante atti convenzionali tra la Regione e le province o la Città Metropolitana di Venezia finalizzate alla gestione dei poli logistici e delle funzioni di protezione civile provinciali e di quelle regionali eventualmente attribuite.

Capo III - Volontariato

Il Capo III riguarda le attribuzioni del volontariato di protezione civile.

In particolare, l'articolo 8, individua le organizzazioni di volontariato di protezione civile ricomprendendo anche i coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, i gruppi istituiti dagli enti locali e dalla Regione e le forme associative degli iscritti ai collegi ed agli ordini professionali. Stabilisce inoltre l'attribuzione del ruolo di incaricato di pubblico servizio per i volontari di protezione civile che operano nell'espletamento delle loro attività.

L'articolo 9 riporta alcune forme di impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile demandando all'ulteriore quadro normativo nazionale e regionale l'individuazione dei compiti e degli scenari di rischio in cui operano. Demanda alla Giunta regionale la definizione dei requisiti dei volontari e le attività necessarie per l'appartenenza alle organizzazioni, le specializzazioni e le qualifiche attribuibili ai volontari stessi, individuando fogge e colori delle divise ed i relativi segni distintivi, oltre alle modalità per l'effettuazione del controllo e della sorveglianza sanitaria e gli indirizzi per l'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Con l'articolo 10 viene istituito l'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile in sostituzione dell'Albo dei Gruppi volontari di protezione civile. L'Elenco territoriale è articolato secondo le linee guida nazionali, mentre viene demandata ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione degli aspetti di dettaglio per l'appartenenza all'Elenco.

L'articolo 11 istituisce le Consulte, regionali, provinciali e della Città Metropolitana di Venezia, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, attribuendo alla Giunta regionale il compito di definirne la costituzione e le modalità di funzionamento.

Capo IV - Pianificazione

Il Capo IV disciplina la pianificazione di protezione civile individuando i singoli strumenti. Definisce inoltre i contenuti della pianificazione locale e la procedura di approvazione dei piani regionali (adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio).

I contenuti principali del Piano regionale di protezione civile sono individuati all'articolo 12 contestualmente alla individuazione della procedura per la sua approvazione. Il medesimo articolo sancisce che il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e gli altri piani di settore di competenza regionale devono essere coordinati con il Piano regionale di protezione civile.

I contenuti del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai sensi della legge 353/2000, sono definiti all'articolo 13, dove sono pure individuate le procedure per la sua approvazione. Con il comma 2 dell'articolo 13, introdotto in sede di esame in Seconda Commissione, si è precisato che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi costituisce parte integrante del Piano regionale di protezione civile.

La Giunta regionale, in base all'articolo 14, definisce gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile locali, redatti dalle province, dalla Città Metropolitana di Venezia, dagli ambiti di protezione civile e dai comuni, definendo in particolare le procedure di approvazione dei piani di protezione civile locali stabilendo altresì la pianificazione comunale, provinciale e della Città Metropolitana di Venezia debba essere coordinata e coerente con i piani di protezione civile locali. Con il comma 9, introdotto, in sede di esame in Seconda Commissione, si prevede l'assegnazione di appositi contributi da parte della Giunta regionale, al fine di assicurare la formazione, l'adeguamento e l'aggiornamento dei piani locali di protezione civile, ai comuni singoli o associati, sentita la competente commissione consiliare; contributi, assegnati prioritariamente per la formazione di piani comunali ed intercomunali.

Capo V - Emergenza regionale

Il Capo V individua gli strumenti straordinari da utilizzare per la gestione delle emergenze e gli organi regionali di coordinamento dell'emergenza stessa.

L'articolo 15 stabilisce che, al verificarsi di eventi emergenziali sovracomunali, il Presidente della Giunta regionale possa dichiarare lo stato di emergenza regionale definendo la durata e l'estensione territoriale. In tale evenienza il Presidente della Giunta regionale, coordinandosi con il Prefetto, provvederà all'attuazione delle iniziative necessarie al superamento della crisi anche tramite l'emanazione di ordinanze in deroga alla normativa regionale. Nel corso di tali eventi il Presidente della Giunta regionale può convocare l'Unità di Crisi Regionale per pianificare le azioni necessarie alla gestione ed al superamento dell'emergenza. Qualora si renda necessario l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, verranno attuate le iniziative finalizzate all'ottenimento della dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale o di emergenza nazionale ai sensi del Codice della protezione civile.

L'articolo 16 definisce i principali compiti dell'Unità di Crisi Regionale demandando alla Giunta regionale la individuazione delle modalità di funzionamento e la sua organizzazione.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 trattano gli organi di protezione civile per la gestione dell'emergenza che costituiscono il Centro Operativo Regionale:

- la Sala Situazioni Veneto;
- il Centro Funzionale Decentrato;
- la Sala Operativa Regionale.

L'articolo 21 tratta la Colonna Mobile regionale, articolata a sua volta in colonne provinciali, quale struttura operativa e modulare, intercambiabile e in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle varie emergenze.

Capo VI - Formazione

Il Capo VI definisce gli indirizzi per la formazione.

L'articolo 22 assegna alla Regione, alle province ed alla Città Metropolitana di Venezia le competenze in materia di formazione di protezione civile, prevedendo attività di promozione, coordinamento e accreditamento oltre alla realizzazione di corsi di base e specialistici finalizzati alla formazione e all'aggiornamento. Alla Giunta regionale, nell'ambito della formazione, viene attribuita la competenza per la definizione dei criteri per l'accreditamento dei corsi realizzati da terzi e per il riconoscimento degli attestati rilasciati in ambito lavorativo, per la definizione del percorso formativo del responsabile di protezione civile e per l'incentivazione della formazione di figure del volontariato di elevata qualificazione.

Capo VII - Lotta agli incendi boschivi

Il Capo VII individua l'attività del Sistema Regionale nel campo dell'anti incendio boschivo.

L'articolo 23 riconosce alla Giunta regionale la possibilità di affidare il servizio aereo finalizzato alla ricognizione e all'estinzione degli incendi boschivi oltre che alle altre attività di protezione civile. Inoltre, definisce gli adempimenti di competenza regionale in conformità alla Legge n. 353 del 2000. L'articolo individua nelle squadre della Regione e delle agenzie regionali e nelle squadre specializzate di volontari convenzionate con la Regione i soggetti addetti alle attività di spegnimento. I volontari, preparati tecnicamente dalla regione, dovranno possedere l'idoneità fisica certificata, un'età superiore a 18 anni, i dispositivi di protezione individuale e un'assicurazione contro gli infortuni. Vengono infine individuate nel territorio delle strutture logistiche per il supporto operativo e formativo, denominate Centri operativi polifunzionali (COP).

Capo VIII - Interventi di sostegno

Il Capo VIII esamina gli interventi di sostegno al Servizio regionale ed al territorio per le attività di protezione civile e per il superamento delle emergenze.

L'articolo 24 definisce i possibili contributi regionali al Servizio regionale di Protezione Civile. È prevista la contribuzione finalizzata all'acquisto di mezzi e attrezzature oltre che per la realizzazione o ristrutturazione di strutture destinate alle attività di protezione civile. È riconosciuta infine la possibilità di contribuire alle spese di funzionamento dei soggetti del Servizio regionale oltre che la possibilità di cessione a titolo gratuito od in comodato di beni del patrimonio regionale.

L'articolo 25 definisce gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle condizioni normali di vita a seguito della dichiarazione di stato di emergenza. Le risorse disponibili, previo utilizzo degli eventuali stanziamenti provenienti dal Fondo Regionale, potranno essere destinate alla rimozione del pericolo, alla prevenzione ed al ripristino delle condizioni di sicurezza oltre che alla popolazione ed alle imprese gravemente danneggiate. È consentito inoltre concorrere al finanziamento degli interventi di somma urgenza effettuati dagli Enti locali. In sede di esame in Commissione, inoltre, è stato inserito il comma 2 che propone che, per far fronte alla gestione amministrativa delle situazioni emergenziali, gli enti locali possano utilizzare i soggetti individuati all'interno di un apposito elenco regionale in cui sono ricompresi dipendenti pubblici di adeguata professionalità.

Relativamente al volontariato di protezione civile, l'articolo 26 stabilisce che la Giunta regionale contribuisca agli adempimenti nel campo della sicurezza nelle attività di protezione civile previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal successivo decreto attuativo. Inoltre, l'articolo definisce i campi in cui la Regione può intervenire con forme contributive per il volontariato oltre a quanto già previsto dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione civile. Il comma 2 prevede la concessione di un contributo alle associazioni di volontariato (iscritte all'Elenco di cui all'articolo 10) per la quota parte di IRAP riconducibile alle sole attività di protezione civile; si tratta della riscrittura del comma 4 del testo depositato, a seguito di una proposta tecnica formulata nel corso della seduta della Seconda Commissione del 3 marzo 2022 (il testo depositato prevedeva un'esenzione IRAP). Viene infine stabilita l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i mezzi delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale e per quelli degli enti locali assegnati in via esclusiva ai gruppi o organizzazioni di volontariato di protezione civile.

L'articolo 27 dispone che la Regione contribuisca alla prevenzione ad alla lotta attiva agli incendi boschivi, anche contribuendo all'acquisto di mezzi e di attrezzature e per le spese di funzionamento delle Organizzazioni di Volontariato.

Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 28 assegna alla Giunta regionale la definizione ed il conferimento di riconoscimenti per i cittadini e le organizzazioni distintesi nell'ambito della protezione civile mentre l'articolo 29 pone in capo alla Giunta regionale anche l'individuazione del logo della protezione civile regionale.

L'articolo 30 stabilisce in un anno dall'entrata in vigore della legge il tempo entro cui la Giunta regionale provvederà ad approvare le disposizioni attuative di propria competenza. Stabilisce inoltre la vigenza delle attuali disposizioni fino all'approvazione dei nuovi provvedimenti per quelle materie non espressamente regolamentate dalla legge.

L'articolo 31, inserito in sede di esame da parte della Seconda Commissione consiliare, è relativo alla clausola valutativa che dispone che, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenti alla competente commissione consiliare una relazione che descrive e documenta l'attuazione della legge e il relativo monitoraggio effettuato dalla Giunta stessa.

Infine, l'articolo 32 prevede le abrogazioni delle leggi regionali superate dal presente provvedimento con indicazione della relativa decorrenza, e l'articolo 33 reca la norma finanziaria.

Il disegno di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21 aprile 2021, assumendo il numero 54 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

In data 27 aprile 2021 il Presidente del Consiglio ha provveduto alla richiesta del parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ai sensi della legge regionale n. 31 del 2017; il CAL non si è espresso nei termini previsti e si è ritenuto, attesa l'assenza di diverse richieste nel corso dell'iter istruttorio di dare corso all'iter legislativo.

Nel corso del lungo ed approfondito esame, la Seconda Commissione ha provveduto a modificare il testo depositato, sulla base di una proposta emendativa depositata dalla Giunta regionale il 27 luglio 2021, di altre proposte emendative di origine consiliare e tenendo altresì conto di osservazioni, pareri e proposte provenienti da diversi portatori di interesse, (tra cui ANCI Veneto, province e comuni), invitati ad esprimersi per iscritto mediante Consultazione ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento del Consiglio regionale, comma 1, lettera b).

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 4 maggio 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione protezione civile della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta del 5 maggio 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 54 e lo ha approvato a maggioranza.

Favorevoli: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin - con delega della Consiglieria Cestari - (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto) e Valdegamberi (Misto).

Astenuti i Consiglieri Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto).";

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo è un provvedimento tanto atteso, dato che prima d'ora in Veneto abbiamo legiferato in materia solo nel 1984, con la legge regionale n. 58 relativa alla disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile, e nel 1992, con la legge regionale n. 6 in materia di antincendio boschivo. Negli anni successivi, a seguito di necessità pratiche e per adeguarsi all'evoluzione della normativa nazionale, il Consiglio regionale ha apportato alcune modifiche al testo della legge regionale n. 58 già nel 1998, con la legge regionale n. 17. Successivamente un'altra serie di importanti rivisitazioni è stata apportata a seguito dell'approvazione del

decreto legislativo n. 112/1998 e della conseguente legge regionale n. 11/2001. Non possiamo poi non ricordare l'importanza della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, che ha stabilito che la protezione civile rientrasse nelle materie in cui la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per alcuni principi fondamentali. Un altro passaggio fondamentale è avvenuto con la cosiddetta legge Delrio e la conseguente riforma a livello istituzionale delle Province, che ha avuto riflessi importanti anche in materia di protezione civile. A questo proposito è importante citare la legge regionale n. 19/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e la legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", il cui articolo 1, Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia, al comma 5 recita "Il conferimento delle funzioni avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite: sono comunque confermato in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile". Anche a livello statale si è intervenuti con diversi decreti e direttive che sono andati a costituire un quadro di sistema di Protezione civile profondamente rivisitato, andando a rivedere quelle che erano le funzioni inizialmente previste ed entrando anche nel merito delle mutate sensibilità in materia di volontariato che all'interno della stessa Protezione civile rappresentano una componente strutturale e indispensabile non solo nelle attività emergenziali, ma anche in quelle gestionali e di prevenzione. Da ultimo, non certo per importanza, è importante citare il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione civile" e le successive modifiche apportate dal decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, che avremo modo di citare più volte nel proseguo della correlazione.

Questa lunga premessa per avere presente il contesto in cui ci muoviamo oggi e di come arriviamo in Aula all'approvazione di questo progetto di legge, che recepisce la suddetta evoluzione normativa statale e cerca di perfezionare la normativa regionale aggiornando, rinnovando e facendo sintesi di quelli che fino a oggi erano singoli e diversi pezzi di leggi regionali, ma anche di altre disposizioni disperse in articoli di vecchie finanziarie collegate ad altre leggi regionali (si veda ad esempio quanto si propone di abrogare nel lungo elenco dell'articolo 32).

Possiamo quindi dire che ci accingiamo finalmente ad avere un Testo unico della Protezione civile regionale, composto da 33 articoli e 9 capi, dopo un percorso lungo e articolato durante il quale i momenti di ascolto e confronto in Commissione sono stati tanti e significativi. Per questo credo si debba fare un plauso alla struttura e anche ai componenti della Seconda Commissione per il lavoro fatto portando a compimento un tentativo già intrapreso durante la scorsa legislatura con il deposito di più progetti di legge successivamente abbinati. Farlo oggi acquisisce ancora più importanza perché significa tenere in considerazione il punto fermo costituito dal citato Codice della Protezione civile del 2018, successivamente modificato, come dicevamo, nel 2020.

Si tratta di un Codice – va detto – ben strutturato, che con l'introduzione di una serie di importanti innovazioni ci mette di fronte a una normativa statale nuova e alla necessità di aggiornare la nostra ormai quasi quarantennale normativa regionale.

Il Codice definisce chiaramente, per la prima volta, "chi deve fare cosa" nell'ambito della Protezione civile e delle gestioni emergenziali e post-emergenziali: i Presidenti di Regione diventano Autorità territoriali di Protezione civile insieme ai Sindaci e al Presidente del Consiglio dei Ministri, che è Autorità nazionale di Protezione civile e tutto questo oggi lo andiamo a recepire in maniera diretta nel pdl in approvazione. Si chiariscono dunque meglio i ruoli e le competenze dei vari livelli istituzionali, partendo dalla Regione, in accordo con il Dipartimento nazionale e con le Prefetture.

Un'importante attenzione viene dedicata alla formazione dei volontari dei gruppi di protezione civile ma anche dei cittadini a partire dall'età scolare, dato che a livello nazionale è stata prevista l'introduzione della "protezione civile" nell'ora di educazione civica.

Le Province continuano ad avere un ruolo di coordinamento dei volontari e una parte della formazione, insieme alla Regione. Gli eventi di tipo A identificati dal Codice vengono coordinati dai Comuni che gestiscono i loro centri operativi, coordinano i soccorsi e le relative informazioni alla popolazione. Le emergenze di tipo B e C (regionali e statali) sono gestite dall'Autorità di Protezione civile che è il Presidente della Regione.

Un'altra importante innovazione prevista da questo progetto di legge è la figura del responsabile comunale di Protezione civile, individuata internamente, che ha il ruolo di dare un supporto tecnico al Sindaco. Vengono poi istituiti gli ambiti di Protezione civile, che costituiscono una sorta di rivisitazione dei Distretti, e anche delle strutture associate di Protezione civile provinciale.

Si interviene nel merito del volontariato, quindi dei loro gruppi e delle loro organizzazioni: si definisce a chi sta in capo attivare il volontariato e il ruolo dei volontari anche durante la formazione, passaggio molto importante, dato che l'esperienza e la trasmissione della stessa grazie all'educazione tra pari è fondamentale e va assolutamente valorizzata.

Sul tema della gestione delle emergenze, per il monitoraggio viene istituita la Sala Situazioni Veneto, e per il sostegno e i finanziamenti viene introdotta la possibilità di erogare dei contributi per le fasi post emergenziali che possono andare in spese correnti, provvedimento questo che interessa oltre 500 organizzazioni di volontariato.

Entrando nel merito dei singoli articoli, ritengo positivo che al secondo comma dell'articolo 2 venga esplicitato, anche in virtù di alcune osservazioni presentate dalle Province di Verona e di Rovigo, che per forme associative si intende quanto previsto dal Testo unico degli enti locali. Questo è un esempio della bontà del lavoro fatto in Commissione dando spazio ai portatori di interesse e alle loro osservazioni. Così come, proseguendo, viene introdotto l'importante e fondamentale aspetto della formazione degli amministratori e dei volontari, promosso e gestito dalla Regione - argomento che viene ampiamente trattato all'articolo 22 - che ha, tra l'altro, il compito di assicurare la diffusione della cultura della Protezione civile a volontari, amministratori, tecnici e nelle scuole. Gli amministratori dunque, come previsto dal Codice della Protezione civile nazionale, diventano destinatari della formazione, e ciò rappresenta una grande innovazione, dato che spesso gli stessi amministratori realizzano quali sono le responsabilità del proprio ruolo solo nelle fasi emergenziali.

Come evidenziato dal Comune di Sommacampagna, di grande rilevanza è il tema della carenza dei dipendenti regionali dislocati sul territorio nelle diverse Province, cosa che ci è stata confermata anche dalle Province stesse in altre osservazioni. Anche se durante l'esame della Commissione abbiamo appreso dalla struttura di Giunta che attualmente risultano 25 dipendenti regionali in distacco nelle varie Province, a fronte dei 27 e 28 che c'erano in passato, credo che questa sia una questione da affrontare sul piano politico: la mia opinione è che ci sia margine e che sia doveroso investire di più, al netto della nuova organizzazione e divisione

delle competenze disposta dallo Stato, in particolare considerato il fatto che le Province non sono autorità di Protezione civile. Da un lato, sappiamo che in caso di emergenza saranno Regioni e Sindaci ad avere il ruolo prevalente, ma ritengo che le Province possano essere aiutate di più sul piano organizzativo per gestire la prevenzione.

A questo proposito, speriamo che la piattaforma intelligente di monitoraggio del territorio che abbiamo inserito nel PNRR venga riconosciuta, perché sarebbe per noi molto importante soprattutto se resa subito operativa.

Ritengo importante che alle Province sia data la possibilità di aderire ad una sorta di struttura associata, cosa ovviamente non obbligatoria. In questo modo, se ci fossero strutture associate dal punto di vista operativo e gestionale, si potrebbe ottenere una gestione più omogenea delle emergenze su tutto il territorio, dato che molto spesso emergono delle grosse situazioni di disparità tra una Provincia e l'altra. Su questo articolo sono arrivate diverse osservazioni che mettevano in evidenza che le Province non hanno un ruolo e non sono autorità di protezione civile. Ma questo, come detto prima, è previsto dal Codice e non possiamo prescindere. La raccomandazione che noi ci sentiamo di dare è quella di prestare attenzione a che la catena di relazioni con le Province sia sempre solida e che, pur rivedendo le loro competenze, si pensi ad affrontare la questione del personale.

Proseguendo nell'esame degli articoli, vediamo che i vecchi Centri Operativi Misti (COM) diventano Centri di Coordinamento di Ambito (CCA), e che viene inserita, come già accennato in precedenza, la figura del Responsabile comunale di protezione civile, una figura tecnica che non deve per forza essere a tempo pieno e che sostanzialmente dovrebbe avere, da una parte, il ruolo di garantire che il Piano di protezione civile comunale sia mantenuto vivo e, dall'altra, il ruolo di supporto tecnico al Sindaco in caso di particolari decisioni. Alcune preoccupazioni in merito sono arrivate, dovute soprattutto all'eventualità che questa figura non fosse individuabile all'interno dell'organico comunale, ma siamo fiduciosi che in tal caso si possa ovviare attraverso delle convenzioni, anche se in genere, come ha chiarito anche l'Assessore in Aula, questa figura potrebbe essere anche il capo dell'ufficio tecnico o il comandante dei vigili e se non in maniera diretta, in forma consociata con altri.

Merita attenzione l'articolo 6, che parla degli ambiti introdotti dal Codice della protezione civile e che vanno a sostituire i distretti individuati in Veneto una ventina di anni fa. Non è scontato che gli ambiti siano una ripermimetrazione puntuale dei distretti, ovvero che il distretto diventi automaticamente ambito, perché le indicazioni nazionali dicono chiaramente che nello stesso ambito non ci può essere più di un CCA ma attualmente, invece, ci sono dei distretti dove ce ne sono due. La delimitazione geografica degli ambiti passa, ad ogni modo, dal Consiglio regionale, come prevede il comma 7 di questo articolo e qui starà a noi prestare attenzione a non stravolgere quelle realtà virtuose, che dimostrano di avere attualmente un'organizzazione collaudata e funzionante.

Dove al comma 5 si parla di formazione, rileviamo che proprio in questo periodo c'è grande richiesta di formazione per i volontari e ci viene rappresentato un certo rimpallo di responsabilità a vario titolo tra le Province, in particolar modo la Città Metropolitana di Venezia, e la Regione Veneto.

Va sempre ricordato che il Codice della Protezione civile stabilisce che le autorità di Protezione civile sono statale, regionale e comunale. Vediamo che si parla di strutture associate di Protezione civile, che sono una convenzione tra la singola Provincia e la Regione per la gestione delle competenze, e si prevede che vengano messe insieme risorse sia materiali che di personale per gestire meglio l'attività di previsione e gestione delle emergenze. Bisognerà vigilare e verificare che questo non sia elemento di disparità nei confronti di altre forme associative che potrebbero crearsi, né nei casi in cui si dovesse decidere di non costituirle.

Arrivando all'articolo 12, è vero che il Piano regionale di protezione civile va approvato ogni due anni, ma è altrettanto vero che, come era stato proposto in Commissione, richiamare delle scadenze in questo testo non avrebbe fatto male. Lo stesso vale per quanto detto nell'articolo 13 per il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

All'articolo 20 si parla di sale operative regionali e sale operative decentrate, che sono diverse dalla SSV dell'articolo 18. Anche qui sono emerse delle perplessità, ad esempio quelle espresse dalla Provincia di Padova, dove si chiede, cosa già successa in merito agli ambiti, di tenere buone le realtà positive che ci sono. Cioè, dove ci sono già delle sale operative provinciali la Giunta regionale non vada a mettere mani con la scusa della legge di carattere regionale; in altri termini cerchiamo di non intervenire anche in quelle specificità che in qualche modo hanno dimostrato di funzionare.

Alla lotta degli incendi boschivi viene dedicato l'intero VII capo, che contiene l'articolo 23 che entra nel merito di una competenza che è già in capo alla Regione dal 2000, sia attraverso la struttura di Protezione civile che attraverso i servizi forestali che dipendono da Veneto Agricoltura, oltre a delle convenzioni che abbiamo con i Vigili del fuoco e che non ci costano poco, se non ricordo male, ma di cui non si può fare a meno.

Tra le novità c'è l'introduzione di contributi per la spesa corrente, erogati attraverso bandi pubblici e su criteri oggettivi. Ci auguriamo meno burocrazia in materia, pur mantenendo saldi i principi e i criteri oggettivi che saranno inseriti nei bandi, perché molto spesso, quando si parla di fondi a vario titolo, la burocrazia complica di non poco il percorso dei soggetti che ne vorrebbero fare richiesta. In questo caso, io condivido che ci siano dei fondi nella spesa corrente, però se uno ha bisogno di sistemare il cambio del furgone, credo che non possiamo neanche dirgli di tenere il furgone fermo per mesi in attesa che arrivino questi fondi. Ci auguriamo quindi che su questo ci possa essere fluidità sempre mantenendo saldi i principi-cardine di quelli che devono essere i criteri di trasparenza nei bandi.

Negli interventi messi in campo per il superamento dell'emergenza, ci auguriamo che nello stabilire i criteri al comma 5 dell'articolo 25, si trovi il modo di tenere in considerazione anche quei soggetti non residenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi (turisti, avventori, detentori di seconde case), in modo tale che non debbano più incorrere in burocrazia infinita per non ottenere poi nessun rimborso. Siamo comunque consapevoli di non poter legiferare in tal senso, dato che comunque la questione è di competenza nazionale.

All'articolo 31 si parla di cadenza biennale nel presentare alla competente Commissione consiliare una relazione che descriva e documenti le iniziative, gli interventi progressivamente attivati, e gli esiti di monitoraggio disposti dalla presente legge. Ma non è scritto da nessuna parte quando la legge sarà in toto operativa a pieno regime, anche se al comma 1 dell'articolo 30 "Disposizioni attuative e transitorie", si dice che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, anche in tempi differenti, provvedimenti attuativi della stessa.

In chiusura, non possiamo non notare come sia previsto per il 2023 e il 2024 che la copertura della spesa corrente prevista da questa legge, che è d'iniziativa della Giunta, venga fatta con fondi che in sede di bilancio abbiamo destinato alle iniziative legislative regionali. Ci auguriamo che questa sia solo una previsione necessaria ad una copertura tecnica e che nei prossimi bilanci si vada a porre rimedio, dato che 250.000 euro per biennio, francamente, sono davvero pochi.”

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 13. Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:

- a) le Forze armate;
- b) le Forze di polizia;
- c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
- f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
- g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;
- g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.

3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.

4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.

5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.”

- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 1. Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.

3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 2. Attività di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

- a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
- b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
- c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
- d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
- e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
- g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile;
- h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
- i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

- a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
- b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
- c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.”.

- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 7. Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.”.

Nota all'articolo 4

- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 vedi nota all'articolo 3

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2017 è il seguente:

“Art. 8 - Pareri obbligatori.

1. Il CAL esprime i pareri obbligatori di cui all'articolo 6, comma 2, su richiesta del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, ovvero entro il termine di quindici giorni nel caso di proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il CAL abbia reso il parere, l'organo richiedente può procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di parere non favorevole l'organo richiedente può comunque procedere all'approvazione della proposta con motivazione espressa.
4. I pareri possono essere trasmessi all'organo richiedente con mezzi telematici, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 16. Tipologia dei rischi di protezione civile

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353.
2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 58/1984 è il seguente:

“Art. 10 - Albo dei gruppi volontari di protezione civile.

1. È istituito l'“Albo dei gruppi volontari di protezione civile” nella regione Veneto.
2. Le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all'albo di cui al comma 1 fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell'autorità competente, svolgono funzioni nell'ambito di:
 - a) formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazione di emergenza;
 - b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti;
 - c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.
3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 viene disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile a seguito di istanza presentata dall'organizzazione sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:
 - a) struttura organizzativa;
 - b) capacità logistica e affidabilità;
 - c) specifica esperienza e attività svolte;
 - d) reperibilità;
 - e) rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;
 - f) specializzazione operativa;
 - g) qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;
 - h) partecipazione a corsi di formazione qualificati.
4. L'istanza può essere motivatamente respinta.
5. La Giunta regionale definisce le modalità per la tenuta dell'albo di cui al comma 1.
6. La Regione contribuisce annualmente, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare ai gruppi iscritti all'albo di cui al comma 1.
7. La Regione può inoltre contribuire al finanziamento delle attività di formazione dei volontari nonché allo svolgimento di esercitazioni e manifestazioni con finalità di protezione civile.”.

- Il testo dell'art. 39 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 39. Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.”

- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 40. Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.

3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento emergenziale.

4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.”

Note all'articolo 11

- Per il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 1/2018 vedi nota all'articolo 10.

- Il testo dell'art. 42 del del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 42. Comitato nazionale del volontariato di protezione civile

1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:

- a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
- b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.

3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione.

4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.”

Note all'articolo 12

- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 15. Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.

4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.

5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.”

- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 18. Pianificazione di protezione civile

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale;
- b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
- c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
- d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.”.

Nota all'articolo 13

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 reca disposizioni in materia di “Legge-quadro in materia di incendi boschivi.”.

Nota all'articolo 14

- Per il testo degli artt. 15 e 18 del decreto legislativo n. 1/2018 vedi note all'articolo 12.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 7. Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
 - a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 1/2018 è il seguente:

“Art. 17. Sistemi di allertamento

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:

- a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
- b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.

2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:

- a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;
- b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
- c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."

Nota all'articolo 20

- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 vedi nota all'articolo 15.

Nota all'articolo 21

- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 vedi nota all'articolo 15.

Nota all'articolo 22

- Per il testo degli artt. 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018 vedi note all'articolo 10.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 353/2000 è il seguente:

"Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera

c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.”

- Il testo dell'art. 7 della legge n. 353/2000 è il seguente:

“Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con attrezzature manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

- a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
- b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
- c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
- d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.”

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo n. 1/2018:

“Art. 45. Fondo regionale di protezione civile

1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.”

Nota all'articolo 26

- Per il testo degli artt. 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018 vedi note all'articolo 10.

4. Struttura di riferimento

Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale